

La viziosa ripartizione: critiche al pluralismo dei fori nel XVIII secolo

Tra le allegazioni polemiche più veementi della cultura del diciottesimo secolo nei confronti delle istituzioni di antico regime quelle che investono l'amministrazione della giustizia hanno un'importanza centrale. La giustizia che governa l'Europa degli assolutismi è, nell'opinione di molti osservatori critici una selva fitta di norme di varia e incerta origine, una matassa di interpretazioni di dubbia autorità, un garbuglio di contraddizioni e una fonte perpetua di arbitrii e privilegi. Occorre, nel rinnovare la cosa pubblica, partire dai "difetti della giurisprudenza", come scrive Ludovico Muratori. Occorre dare chiarezza alle leggi, facendo sì che esse siano consultabili e leggibili da tutti e non l'oggetto di un "intermediario dispotismo" come scrive Beccaria riferendosi al lavoro dei magistrati e occorre restituire questi ultimi al loro ruolo di semplici esecutori del comando legale che solo il sovrano impartisce e che tutti i cittadini ugualmente osserveranno. Ma se una sola legge, effetto di una sola volontà sovrana, abiterà un solo Codice, altro tema caro alla riflessione è quello dalla soppressione delle giurisdizioni che si affiancano a quella statale: la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione feudale. L'una e l'altra sono il retaggio di un mondo in cui il potere si frammenta e si esercita secondo logiche autonome nelle tante isole che compongono l'arcipelago dei vincoli tra cittadini e sfera pubblica. Larga parte della letteratura gius-politologica della seconda metà del Settecento – da Antonio Genovesi a Carlo Antonio Pilati, da Paolo Frisi a Rosario Gregorio, da Bernardo Bruzzone a Gaetano Filangeri – lavora all'obiettivo di sottrarre alla Chiesa ambiti di ingerenza e prerogative che per secoli le sono stati riconosciuti. Tra questi il diritto di giudicare – *ratione materiae* o *ratione personae* – in numerosi casi di giustizia civile o criminale. Lo stesso avviene verso la giustizia feudale, ultimo avanzo di un mondo nel quale la ripartizione del potere in cerchi concentrici giustifica una ripartizione della giustizia che appare ormai anacronistica e viziosa. Le prime costituzioni Ottocentesche recano traccia di questo lavoro pluriennale. Sebbene si dovrà attendere il 1848, giusto un secolo dopo *Lo spirito delle leggi* di Montesquieu, perché lo Statuto albertino consacri definitivamente il principio dell'unità della giurisdizione.